

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3445}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ATTILIO SANTORO**

Disposizioni per l'inquadramento nella nona qualifica funzionale di personale della VIII categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Presentata il 3 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trova la propria motivazione nell'esigenza di ovviare ad una discriminazione operata nei riguardi dei dirigenti dell'esercizio delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrati nell'VIII categoria, i quali sono stati esclusi dalla sfera di applicazione della legge 7 luglio 1988, n. 254, che sanciva l'inquadramento alla nona qualifica funzionale del personale di VIII categoria che svolgeva le funzioni di tale qualifica da almeno cinque anni.

Tali dirigenti, nonostante svolgessero le funzioni proprie della categoria di appartenenza da circa un decennio (erano stati tutti inquadrati nell'ottava categoria fin dal 1980), sono stati esclusi, in sede di applicazione della norma citata, perché

l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni aveva strutturato le carriere del personale in otto categorie professionali, così come previsto dalle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797, ed aveva articolato la VII e l'VIII in due gruppi allo scopo di favorire una « casta » di privilegiati.

Infatti, con questo *escamotage*, si eludeva il principio della qualifica funzionale basato sulla professionalità e si lasciava immutata, in buona sostanza, l'articolazione delle qualifiche seguendo il vecchio criterio delle carriere.

Attuando la dicotomia di due categorie VII e due categorie VIII, in effetti si lasciava immutata la distinzione delle varie qualifiche nelle tre carriere del vecchio ordinamento che erano riassunte in esecu-

tiva, di concetto e direttiva. In tale modo la carriera esecutiva veniva rappresentata dal personale delle categorie IV, V e VI; quella di concetto, dalle categorie di VII ed VIII e la direttiva delle omologhe categorie VII ed VIII denominate appunto « direttive ».

Questa sostanziale violenza ai principi della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), principi basati sulla professionalità, ha portato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad una singolare interpretazione, tipicamente burocratica, dell'articolo 3 della citata legge n. 254 del 1988, nel senso che come destinatari dell'articolo 3 dovevano intendersi esclusivamente coloro che erano inquadrati nella VIII categoria, cosiddetta direttiva.

Tale interpretazione ha suscitato la giusta reazione del personale inquadrato nell'VIII categoria di esercizio per il motivo, di per sé ovvio, che la dicotomia instaurata non trovava riscontro in nessun altro organo e struttura dei vari comparti del pubblico impiego, compreso il comparto delle aziende autonome.

Nonostante siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 254 del 1988 ed oltre due anni dalla data di presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale, in cui si affermava la violazione all'articolo 3 della Costituzione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non solo non si è discostata dalla propria posizione di intransigenza, ma si è adoperata in tutti i modi per trasformare l'VIII categoria direttiva in una sorta di riserva di caccia per una schiera di privilegiati che, per meriti completamente avulsi dal requisito della professionalità, sono transitati dall'VIII categoria di esercizio all'VIII categoria direttiva, per effetto di una serie di norme inserite nei decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi contrattuali o in leggi particolari, fra le quali si distingue la famigerata legge *omnibus* (legge 25 ottobre 1989, n. 355) studiata e manipolata *ad hoc* per consentire all'Amministrazione delle poste e delle te-

lecomunicazioni ogni sorta di arbitrio, non solo in campo organizzativo, ma in tutti i settori di attività e di trattamento del personale.

Così, in sintesi, per effetto dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e successive modificazioni, alcuni prediletti dell'VIII categoria di esercizio sono transitati nell'VIII categoria direttiva, beneficiando delle dichiarazioni degli alti burocrati nelle cui segreterie essi operavano, mentre per effetto dell'articolo 3 della legge n. 355 del 1989, sono transitati all'VIII categoria direttiva i consiglieri di VII con un anno di anzianità, ovviamente tutti addentellati ed affiliati in vari modi agli organismi decisionali.

Tutti questi soggetti, esponenti di una meritocrazia dinastica o parentale, sono stati i beneficiari della legge n. 254 del 1988 e quindi promossi alla IX categoria.

Al personale della VIII categoria di esercizio, quindi, veniva preclusa qualsiasi possibilità di progressione per il semplice motivo che in sede di primo inquadramento alla IX, la promozione avveniva in soprannumero, mentre successivamente la promozione sarebbe avvenuta per concorso.

Il concorso, con la ricordata legge n. 355 del 1989, si sarebbe svolto nel modo seguente: 80 per cento dei posti disponibili erano riservati ai consiglieri della VII categoria ed il 20 per cento ai componenti della VII e VIII di esercizio.

Senza soffermarsi sulla improponibile proporzione delle percentuali di posti riservati, all'una ed alle altre due categorie, non occorre molto per comprendere come l'VIII categoria di esercizio venisse ulteriormente umiliata, costringendo i dirigenti di VIII categoria di esercizio ad un concorso per una categoria parallela e non per la categoria superiore; e come se ciò non bastasse la partecipazione al concorso per la stessa categoria VIII direttiva (consentita anche al personale di VII), si veniva a sostanziare in una assimilazione alla categoria settima e quindi in un declassamento *de facto*.

Per tali motivi, Onorevoli colleghi, è stato elaborato il testo della presente proposta di legge, la cui finalità è quella di evitare anzitutto che al personale di VIII categoria di esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni venga impedito il normale svolgimento di carriera, in piena simmetria con le norme della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), che hanno consentito a coloro che appartenevano a tutti gli altri enti pubblici ed ai Ministeri, alle soglie del trattamento di quiescenza, di accedere all'ultima categoria, corrispondente in tutti i comparti del pubblico impiego alla nona qualifica funzionale.

Sono certo che si terrà nella dovuta considerazione il particolare momento che attraversa la Repubblica, edificata dal popolo italiano per realizzare un regime di democrazia, di trasparenza e di giustizia.

Questa è una delle occasioni che ci consente di dimostrare che i valori sanciti dalla Carta costituzionale non sono delle semplici enunciazioni di buone intenzioni ma sono le basi sulle quali vanno riedificati tutti quei valori stravolti da una gestione della cosa pubblica, non nell'interesse della collettività, ma nell'interesse di gruppi di identità non meglio definiti.

Passando all'illustrazione dell'articolo, si offre un esame, comma per comma, delle motivazioni e dei presupposti che ne sono alla base.

Con riferimento all'articolo 1, il comma 1 ricalca sostanzialmente il testo dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, il quale prevede l'inquadramento alla nona qualifica funzionale del personale che abbia svolto per almeno cinque anni le funzioni di vice dirigente amministrativo, qualifica omologa a quella di dirigente dell'VIII categoria di esercizio, sia per le funzioni sia per la preparazione professionale e culturale derivante dal possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado. Nonostante il riferimento alla legge n. 254 del 1988, il requisito dell'anzianità è stato stabilito non in cinque ma in nove anni, per il semplice motivo che, in ossequio al principio della

professionalità, sancito dall'articolo 4 della legge n. 93 del 1983 e successive modificazioni, si è ritenuto che l'esercizio della funzione, per tradursi in professionalità, richiede un periodo superiore ai cinque anni. Per evitare le eccezioni in materia di impegno finanziario, ovviamente connesso all'avanzamento di qualifica, gli effetti economici sono stati allineati alla data di entrata in vigore della legge, ancorando invece la decorrenza degli effetti giuridici al maturare dell'anzianità dei nove anni nella qualifica. Per evitare, infine, le reazioni di coloro che hanno beneficiato in prima istanza della legge n. 254 del 1988, è stato previsto che l'inquadramento in ruolo si effettui prendendo posizione dopo quelli già inquadrati.

Il comma 2 trova la propria giustificazione nella esigenza di un riconoscimento, non solo professionale, ma anche di capacità organizzative e direttive, nei riguardi di coloro che dirigono uffici operativi importanti, sia per numero di impiegati applicati sia per l'entità del traffico, che hanno dato prova di efficienza ed operatività nonostante il mancato possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado. Un periodo di due anni di svolgimento di funzioni di VIII categoria si ritiene che sia sufficientemente indicativo e dimostrativo di quei requisiti di attitudine alla direzione, indispensabili per conseguire la qualifica superiore.

Con il comma 3 si affronta il problema che assilla i direttivi laureati che osteggiano i direttivi diplomati e non li accettano con la motivazione che l'alta dirigenza deve essere sempre riservata ai laureati. Per superare questo ulteriore ostacolo è stato formulato un precetto che dovrebbe eliminare qualsiasi atteggiamento ostativo dei funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di nona qualifica funzionale laureati e del sindacato che rappresenta tale categoria.

Il comma 5 tende ad eliminare una situazione di gravissima ingiustizia e di parzialità, piuttosto palese, nei riguardi della categoria VIII di esercizio. Viene delineata la modifica della lettera b) del

numero 8 del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e successive modificazioni, la quale impone ai componenti dell'VIII categoria di esercizio il corso-concorso per transitare alla stessa VIII categoria direttiva e successivamente affrontare un ulteriore concorso per la nona qualifica. Poiché in nessun ordinamento è prevista una procedura concorsuale parallela e la legge n. 93 del 1983 stessa prevede avanzamenti seguendo un principio di verticalità, in questo comma è stato ritoccato il testo,

nel senso che il concorso per accedere all'VIII categoria direttiva, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, va richiesto esclusivamente ai componenti della categoria inferiore (la VII di esercizio) e non anche a quelli appartenenti alla categoria omologa e parallela che è l'VIII di esercizio.

Il comma 6 non richiede particolari delucidazioni, in quanto prevede l'emana-zione delle norme di attuazione della legge secondo la procedura prevista dalla legge n. 101 del 1979.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di VIII categoria funzionale, con profilo professionale di dirigente superiore di esercizio, perito capo, geometra capo e programmatore capo, inquadrato in detta categoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, ed in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché di un'anzianità di servizio di almeno 9 anni nella predetta qualifica, consegue l'inquadramento, anche in soprannumero, nella nona qualifica funzionale, con effetti giuridici ed economici decorrenti, rispettivamente dalla maturazione dell'anzianità nel profilo professionale e dalla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo posto nel ruolo di anzianità dopo i dipendenti già inquadrati nella nona qualifica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Per il personale di VIII categoria, si prescinde dal titolo di studio qualora, ferma restando l'anzianità di nove anni nella qualifica, esso svolga da almeno due anni continuativi le funzioni ascritte ai profili professionali della categoria di appartenenza o della categoria VIII direttiva.

3. In ogni caso il personale inquadrato nella nona qualifica professionale per effetto della presente legge può partecipare ai concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente solo se in possesso del prescritto diploma di laurea.

4. Per il personale comunque cessato dal servizio dopo il 31 dicembre 1990 la decorrenza economica ha effetto sul trattamento pensionistico, ferma restando la decorrenza giuridica di cui al comma 1.

5. La lettera *b)* del numero 8 del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile

1979, n. 101, sostituita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, è sostituita dalla seguente:

« b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, riservato al personale della VII categoria di esercizio, e successivo corso professionale con esami finali, al quale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire».

6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in lire 3 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.